



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO PAOLO PATTI

Seduta del 22/06/2020

### FATTO

Il ricorrente stipulava, in data 7.3.2014, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto, pari a € 40.680,00 da rimborsare in 120 rate di € 339,00 ciascuna.

Il contratto veniva estinto anticipatamente, nel mese di aprile 2018, dopo il pagamento della rata n. 18.

Il ricorrente chiede, a titolo di rimborso di commissioni e spese, l'importo complessivo di € 1.118,15.

L'intermediario resiste al ricorso, eccependo che la sentenza Lexitor della Corte di Giustizia UE non avrebbe efficacia diretta nell'ordinamento interno, ed in ogni caso non potrebbe essere applicata retroattivamente a finanziamenti estinti anteriormente alla sua pubblicazione. Afferma che sia le commissioni accessorie che le spese fisse contrattuali avrebbero natura up-front e, pertanto, non potrebbero essere rimborsate. Chiede quindi il rigetto del ricorso.

### DIRITTO

**1.** La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, nonché degli oneri assicurativi, corrisposti in occasione della stipulazione di un



contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

2. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., ex multis, Coll. Roma, dec. n. 3978/2015; e Coll. coord. dec. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011). Inoltre, la normativa trova applicazione anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, ove si protragano per un periodo successivo a tale data.

3. Si ricorda che in materia è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri), alla quale si è adeguato questo Arbitro con la decisione del Collegio di coordinamento dell'11 dicembre 2019, n. 26525. In base alle citate decisioni, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-sexies, comma 1, TUB, indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo up-front ovvero recurring. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve invece rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, comma 2, TUB.

4. Per ciò che concerne la quantificazione delle obbligazioni restitutive in capo agli intermediari, in base all'orientamento dell'ABF consolidatosi in seguito alla decisione del Collegio di coordinamento sopra richiamata, sia per quanto riguarda i costi recurring, che per quelli up-front, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi up-front devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi recurring devono invece essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis).

5. Si ricorda che, nella decisione n. 6365 del 08.06.2017, questo Collegio ha ritenuto up-front sia le commissioni accessorie che le spese fisse contrattuali.

6. Su queste basi, in applicazione dei menzionati criteri, la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario e nei limiti in cui quest'ultimo non vi abbia già provveduto, è pari a € 821,26, come risulta dalla seguente tabella:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	41
rate residue	79

TAN ▶	10,78%
-------	--------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	65,83%
- in proporzione alla quota	48,35%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni accessorie (up front)	€ 1.298,46	€ 854,82 <input type="radio"/>	€ 627,85 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 627,85
<input type="radio"/>	spese fisse contrattuali (up front)	€ 400,00	€ 263,33 <input type="radio"/>	€ 193,41 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 193,41
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 821,26
interessi legali	si ▼

9. Su tale importo andranno corrisposti gli interessi legali dalla data della richiesta al saldo, in ragione della natura di debito di valuta.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 821,26 con interessi legali dalla richiesta al saldo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA